



REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione.....	1
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	
Art. 2 - Finalità del processo di gestione del patrimonio.....	1
Art. 3 - Fondo stabilizzazione erogazioni.....	2
TITOLO II - ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO	
Art. 4 - Separazione ruoli e responsabilità.....	2
Art. 5 - Organo di indirizzo.....	2
Art. 6 - Consiglio di amministrazione.....	3
Art. 7 - Informativa del Consiglio di amministrazione.....	4
Art. 8 - Comitato investimenti.....	4
Art. 9 - Struttura operativa interna.....	5
TITOLO III - INVESTIMENTI	
Art. 10 - Composizione degli investimenti.....	5
Art. 11 - Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio gestito.....	5
Art. 12 - Diversificazione degli investimenti.....	6
Art. 13 - Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio gestito.....	6
Art. 14 - Investimenti del patrimonio strategico.....	7
TITOLO IV - MODALITÀ DI GESTIONE DEL PATRIMONIO	
Art. 15 - Modalità di Gestione del patrimonio.....	8
TITOLO V - PRINCIPI DI SELEZIONE DEL GESTORE E DELL'ADVISOR	
Art. 16 - Gestione affidata a intermediari abilitati.....	8
Art. 17 - Principi di selezione degli intermediari abilitati.....	8
Art. 18 - Principi di selezione dell'advisor.....	9
TITOLO VI - PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE	
Art. 19 – Monitoraggio.....	10
Art. 20 – Rendicontazione.....	10
TITOLO VII - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO, DEL BILANCIO E NORMA TRANSITORIA	
Art. 21 - Pubblicità del Regolamento e del bilancio.....	10
Art.22 - Norme transitorie.....	10

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE

approvato con delibera del Consiglio di Indirizzo del 26 ottobre 2016

PROPOSTA DI ADEGUAMENTO

Art. 1 - Ambito di applicazione Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, dello Statuto della Fondazione Tercas, di seguito indicata come "Fondazione", definisce gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, e disciplina le procedure e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede Acri e del Protocollo d'Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 2 - Finalità del processo di gestione del patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità.
2. Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) salvaguardia del valore reale del patrimonio attraverso l'adozione di idonei criteri prudenziali di diversificazione del rischio
 - b) conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all'attività istituzionale un flusso adeguato di risorse finanziarie, in funzione delle politiche di impiego periodicamente definite;
 - c) stabilizzazione nel tempo del livello di risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento;
 - d) collegamento funzionale con le finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio.
3. Nelle scelte di investimento, la Fondazione:
 - a) segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro con orizzonte temporale di lungo periodo;
 - b) adotta criteri che tengano conto del grado di responsabilità sociale degli investimenti e ne verifica periodicamente il rispetto, richiedendo a tal fine a gestori e advisor che le scelte di investimento siano coerenti con tali principi;
 - c) opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti, in coerenza con le decisioni di investimento strategico e bilanciando opportunamente il flusso dei proventi con riferimento a orizzonti di breve e medio/lungo periodo;

- d) valuta l'opportunità di ricorrere a operazioni di copertura del rischio che consentano di contenerne gli effetti e salvaguardare l'integrità del patrimonio, tenendo conto dei costi/benefici e della presenza del fondo stabilizzazione erogazioni.
4. Nella gestione del patrimonio la Fondazione adotta un principio di bilanciamento tra la quota investita nella società bancaria di riferimento e gli altri investimenti, coerente con il profilo strategico delle scelte di investimento della Fondazione.

Art. 3 - Fondo stabilizzazione erogazioni

1. In coerenza con le finalità degli investimenti di cui al precedente art. 2, la Fondazione alimenta un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare gli effetti sul risultato di gestione della volatilità dei mercati.
2. La Fondazione costituisce e mantiene un fondo la cui consistenza, unitamente a quella relativa ad altri fondi erogativi, consenta di ridurre la variabilità delle erogazioni previste per gli esercizi futuri. Le politiche di accantonamento e di utilizzo del fondo vengono definite anche con l'intento di perseguire un più generale equilibrio finanziario di lungo periodo.

TITOLO II - ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Separazione ruoli e responsabilità

1. L'Organo di indirizzo, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori e la Struttura operativa interna operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni.
2. Il Collegio dei revisori vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate e i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite.

Art. 5 - Organo di indirizzo

1. Sono di competenza dell'Organo di indirizzo le decisioni in merito alla definizione delle politiche di investimento del patrimonio con riguardo a:
 - a) definizione delle linee generali di impiego, con riferimento alle classi di attività oggetto di investimento e relativo benchmark strategico (c.d. asset allocation strategica). La scelta del benchmark strategico tiene conto del peso del portafoglio strategico;
 - b) decisioni che riguardano movimentazioni o atti importanti inerenti la partecipazione nella banca conferitaria;

- c) individuazione, d'intesa con il Consiglio di amministrazione, degli obiettivi di consistenza del fondo stabilizzazione erogazioni;
 - d) elaborazione degli indirizzi generali riguardanti gli investimenti strategici e i criteri di responsabilità sociale;
 - e) destinazione di quote del patrimonio agli impieghi in rapporto funzionale con le finalità statutarie e in coerenza con la strategia istituzionale adottata dalla Fondazione.
2. L'Organo di indirizzo verifica periodicamente, sulla base delle rendicontazioni del Consiglio di amministrazione, se i risultati degli investimenti siano coerenti con i principi generali dello Statuto e con le strategie di impiego elaborate.
 3. L'Organo di indirizzo provvede, ricorrendo le condizioni di cui al successivo art. 16, alla definizione dei criteri per l'affidamento della gestione patrimoniale ad intermediari abilitati (gestori) ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. l) dello Statuto.

Art. 6 - Consiglio di amministrazione

1. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non sono riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento all'Organo di indirizzo.
2. In particolare, nell'ambito dei compiti concernenti l'attuazione delle politiche di investimento individuate dall'Organo di indirizzo e la definizione delle modalità operative della Struttura operativa interna, spettano al Consiglio di amministrazione:
 - a) la scelta circa la concreta allocazione del patrimonio nelle diverse tipologie o negli specifici titoli d'investimento, nel rispetto delle linee strategiche individuate dall'Organo di indirizzo;
 - b) l'amministrazione degli investimenti strategici e il relativo esercizio dei diritti economici e amministrativi;
 - c) l'individuazione, secondo i criteri definiti dall'Organo di indirizzo, degli intermediari abilitati cui affidare la gestione del patrimonio ove ritenuto opportuno;
 - d) la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla Fondazione;
 - e) l'assunzione delle decisioni in termini di ribilanciamento strategico dei rischi e delle durate;
 - f) la valutazione periodica dei gestori selezionati per il portafoglio gestito, con l'assistenza delle Struttura operativa interna e dell'eventuale advisor/ consulenti esterni;
 - g) la definizione degli aspetti organizzativi, operativi e di responsabilità della Struttura operativa interna;
 - h) la selezione di eventuali advisor/consulenti esterni sulla base dei criteri contenuti nell'art. 11.

2. In caso di urgenza, o quando lo richiedano ragioni di efficacia e di efficienza gestionale, il Presidente della Fondazione, sentito il Segretario Generale, potrà operare ai fini gestionali ai sensi dello Statuto.

Art. 7 - Informative del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione relaziona trimestralmente all'Organo di indirizzo circa l'andamento della gestione patrimoniale, compresi gli impieghi strategici, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti, anche sulla base dei rapporti periodici forniti dal Comitato investimenti ove attivato.

Art. 8 - Comitato investimenti

1. Il Consiglio di amministrazione può istituire un Comitato investimenti cui assegnare poteri di controllo sulla gestione patrimoniale o specifici aspetti di analisi nei limiti delle proprie competenze statutarie.
2. Il Comitato investimenti, composto al massimo di tre componenti scelti tra gli organi della Fondazione, può avvalersi della collaborazione del Segretario generale e di un consulente esterno, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.
3. Nel corso della prima seduta, fissata dal Presidente della Fondazione, il Comitato nomina un suo Presidente il quale:
 - a) convoca il Comitato e ne coordina i lavori;
 - b) relaziona agli Organi della Fondazione in merito all'attività del Comitato.
4. Il Comitato investimenti risponde del proprio operato nei confronti del Consiglio di amministrazione. Nell'esercizio della sua attività di vigilanza il Consiglio ha accesso agli atti del Comitato.
5. Possono essere delegate al Comitato investimenti attribuzioni nell'ambito delle seguenti materie:
 - a) verifica e controllo periodico dell'attività d'investimento diretto o tramite intermediari abilitati;
 - b) monitoraggio su base trimestrale del rischio complessivo e quello specifico assunto nella gestione del patrimonio, sulla base di report prodotti dai gestori o dall'advisor;
 - c) valutazione della coerenza dell'assetto degli investimenti con gli scenari di mercato e se necessario proposta di eventuali ribilanciamenti;
 - d) controllo dell'attività dei gestori e proposta di eventuali affidamenti e revoche di incarico;
 - e) analisi dei bisogni finanziari della Fondazione e proposta di eventuali conferimenti e prelievi di liquidità dalle gestioni;
 - f) attività di istruttoria su specifiche decisioni di investimento su richiesta del Consiglio di amministrazione.

6. Al Comitato investimento il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe in tema di gestione delle attività di tesoreria della Fondazione.

Art. 9 - Struttura operativa interna

1. Nell'ambito della struttura operativa della Fondazione è attiva una funzione, coordinata dal Segretario generale, di supporto alle decisioni del Consiglio di amministrazione e al Comitato investimenti, se istituito, con il compito di:
 - a) sorvegliare i rischi e le performance degli investimenti collaborando con l'eventuale advisor;
 - b) controllare l'attività dei gestori e verificarne la rendicontazione e la conformità alle istruzioni d'investimento impartite;
 - c) curare la gestione delle attività di tesoreria;
 - d) dare esecuzione a tutte le decisioni di investimento assunte dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) il portafoglio di partecipazioni detenute dalla Fondazione, inclusi gli investimenti strategici;
 - f) seguire le esigenze finanziarie della Fondazione, pianificandone le necessità anche con riferimento all'attuazione dei programmi erogativi.

TITOLO III - INVESTIMENTI

Art. 10 - Composizione degli investimenti

1. In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da investimenti costituenti il "patrimonio strategico" e investimenti costituenti il "patrimonio gestito".
2. Il patrimonio strategico è formato dagli investimenti nella banca conferitaria e da quelli realizzati in collegamento funzionale con gli scopi statutari perseguiti e gli altri investimenti definiti tali con delibera del Consiglio di amministrazione, per la rilevanza delle finalità o per la durata dell'impiego.
3. Il portafoglio gestito deve avere un profilo rischio-rendimento coerente con la necessità di compensare il rischio del portafoglio strategico. Di ciò l'Organo di indirizzo tiene conto nella definizione delle politiche di investimento del patrimonio.

Art. 11 - Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio gestito

1. Nella selezione degli investimenti, in attuazione delle politiche di impiego del patrimonio definite dall'Organo di indirizzo, il Consiglio di amministrazione tiene in particolare conto dei seguenti elementi:
 - a) coerenza con le finalità degli investimenti della Fondazione;
 - b) rischio intrinseco, nelle sue diverse componenti;
 - c) grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale);

- d) flusso di liquidità periodico;
- e) grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell'investimento;
- f) grado di liquidabilità dell'investimento.

Art. 12 - Diversificazione degli investimenti

1. Gli strumenti finanziari che compongono il patrimonio gestito sono individuati con l'obiettivo di perseguire un adeguato grado di diversificazione complessiva, tenuto conto anche degli investimenti del portafoglio strategico. In ogni caso, la Fondazione opera affinché che l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo d'intesa.

Art. 13 - Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio gestito

1. La Fondazione ha un approccio prudentiale al rischio e opera affinché il suo controllo e la generazione di rendimento siano per quanto possibile bilanciati.
2. La Fondazione valuta i rendimenti, i rischi e le correlazioni sulla base di previsioni di lungo periodo.
3. Nella valutazione del rischio complessivo connesso all'insieme delle politiche di investimento in essere, il Consiglio di amministrazione considera in particolare i rischi di:
 - a) controparte;
 - b) liquidabilità;
 - c) mercato;
 - d) valuta;
 - e) credito;
 - f) carattere geopolitico;
 - g) concentrazione, tenendo conto degli investimenti strategici.
4. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare, in ogni caso, il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.
5. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa. Nella Nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio

e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

Art. 14 - Investimenti del patrimonio strategico

1. Rientrano, in particolare, fra gli investimenti del patrimonio strategico la partecipazione nella società bancaria di riferimento e gli investimenti collegati alla missione, con particolare riferimento a quelli che perseguono l'obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico del territorio.
2. Nell'ambito delle proprie finalità di sviluppo del territorio, attraverso l'investimento nella società bancaria di riferimento, nel rispetto della legislazione vigente, la Fondazione persegue l'obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico, nella consapevolezza che una istituzione finanziaria solida e radicata nei territori costituisca un volano di crescita e di stabilizzazione del sistema finanziario locale e nazionale.
3. La Fondazione non esercita ingerenza nella gestione operativa delle società partecipate, ma, esercitando i diritti dell'azionista, vigila affinché la conduzione dell'impresa avvenga nel rispetto dei valori economici e sociali che la ispirano.
4. La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 153/99, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, del medesimo d.lgs. n. 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato d.lgs. n. 153.
5. Il portafoglio strategico è oggetto di ricognizione e di attenzione sistematica per verificare il grado di rispondenza degli investimenti in essere alle finalità iniziali.
6. Gli investimenti collegati alla missione devono essere ispirati a criteri di prudenza e in ogni caso la loro realizzabilità è vincolata alla:
 - a) capacità di generare, anche potenzialmente, rendimenti economici netti positivi;
 - b) presenza di un livello di rischiosità in linea a quello definito per le altre classi di investimento di pari natura;
 - c) presenza di una agevole liquidabilità almeno al termine dell'investimento e una ragionevole protezione da perdite in conto capitale.

TITOLO IV - MODALITÀ DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 15 - Modalità di Gestione del patrimonio

1. La gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta, anche con l'eventuale supporto di advisor, attraverso apposite strutture organizzative interne, sia in forma indiretta, mediante l'affidamento di mandati di gestione ad intermediari abilitati.
2. Sono di norma gestite direttamente dalla Fondazione le disponibilità liquide di tesoreria e gli investimenti costituenti il portafoglio strategico, salvo diversa determinazione del Consiglio di amministrazione.
3. Le disponibilità liquide di tesoreria sono gestite direttamente secondo le modalità organizzative definite dal Consiglio di amministrazione e con criteri di minimizzazione del rischio, di adeguata remunerazione e di pronta liquidabilità.
4. Il Consiglio di amministrazione può disporre che il patrimonio sia gestito direttamente ove lo ravvisi opportuno per ragioni di efficienza ed efficacia in relazione alle finalità di investimento perseguite.
5. In presenza di gestione diretta, la struttura interna deputata è organizzativamente separata da ogni altra struttura della Fondazione, fermo restando il coordinamento da parte del Segretario generale.

TITOLO V - PRINCIPI DI SELEZIONE DEL GESTORE E DELL'ADVISOR

Art. 16 - Gestione affidata a intermediari abilitati

1. Per il raggiungimento degli obiettivi proposti alla gestione del proprio patrimonio, la Fondazione di norma si avvale delle prestazioni professionali di intermediari abilitati, ai sensi della normativa vigente, scelti con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

Art. 17 - Principi di selezione degli intermediari abilitati

1. La selezione dei gestori avviene sulla base dei criteri stabiliti dall'Organo di indirizzo, fra i quali assumono rilievo, per la valutazione qualitativa e quantitativa dei candidati:
 - a) indipendenza
 - b) assetto e solidità dell'intermediario;
 - c) struttura organizzativa;
 - d) risorse dedicate;
 - e) massa gestita;
 - f) tipologia di clientela e politiche di rapporto con essa;
 - g) strumenti di controllo dei rischi;

- h) economicità dell'offerta;
 - i) performance finanziarie precedenti.
2. Le informazioni fornite da ogni intermediario sono riclassificate alla luce di fattori di ponderazione fissati dal Consiglio di amministrazione in modo da ottenere valutazioni comparabili.
 3. Nell'assegnazione dei mandati di gestione, il Consiglio di amministrazione, verificate le proposte di almeno tre intermediari ritenuti idonei, anche in funzione delle classi di investimento, delibera l'affidamento dell'incarico nell'esclusivo interesse della Fondazione e nel rispetto degli indirizzi fissati dall'Organo di indirizzo.
 4. La gestione del patrimonio non può essere affidata a intermediari in cui ricoprono cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti degli organi e il Segretario Generale della Fondazione, loro coniugi e/o conviventi, parenti e affini fino al quarto grado incluso, ovvero che prestino servizi finanziari ai componenti degli organi ovvero che versino in altre situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza.
 5. Il Consiglio di amministrazione provvede a una valutazione periodica dei gestori selezionati e ad aggiornare la relativa lista con l'assistenza della Struttura operativa interna e dell'eventuale advisor.
 6. Nelle disposizioni attuative del presente Regolamento, il Consiglio di amministrazione definisce le ipotesi di conflitto di interesse rilevante ai fini della verifica dell'indipendenza dell'intermediario.

Art. 18 - Principi di selezione dell'advisor

1. L'advisor è nominato dal Consiglio di amministrazione per un periodo fino a tre anni, non rinnovabile in forma tacita. La selezione tiene conto fra l'altro dei seguenti elementi:
 - a) indipendenza
 - b) competenza e professionalità;
 - c) precedenti lavorativi e presenza di clientela istituzionale;
 - d) strumenti di controllo dei rischi;
 - e) economicità dell'offerta.
2. Nell'assegnazione dell'incarico il Consiglio di amministrazione, verificate le proposte di almeno tre consulenti ritenuti idonei, delibera l'affidamento nell'esclusivo interesse della Fondazione.
3. L'incarico di consulenza non può essere affidato a soggetti in cui ricoprono cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti degli organi della Fondazione e il Segretario Generale, loro coniugi e/o conviventi, parenti e affini fino al quarto, ovvero che versino in situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza. Il Consiglio di amministrazione

definisce, prima di avviare la procedura di selezione, le ipotesi di conflitto di interesse rilevanti ai fini della verifica dell'indipendenza dell'advisor.

TITOLO VI - PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Art. 19 – Monitoraggio

1. Il Consiglio di amministrazione vigila con continuità sul rispetto da parte dei gestori del mandato di gestione conferito e controlla, in particolare, i risultati dagli stessi conseguiti, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischiosità e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione. La Struttura operativa interna o il Comitato investimenti, se istituito, fornisce al Consiglio di amministrazione tutte le informazioni necessarie per l'attività di controllo e verifica, fermo restando la facoltà del Consiglio di acquisire direttamente dagli intermediari ogni opportuno chiarimento.
2. Il Collegio dei revisori provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio.

Art. 20 – Rendicontazione

1. Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico o meno degli investimenti.
2. Nella Nota integrativa la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti, basati su un'esposizione degli strumenti finanziari a prezzi o valori correnti omogenei.

TITOLO VII - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO, DEL BILANCIO E NORMA TRANSITORIA

Art. 21 - Pubblicità del Regolamento e del bilancio

1. Il Regolamento per la gestione del patrimonio e il bilancio di esercizio sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

Art.22 - Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della delibera di approvazione del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Tercas.